

STATUTO

ICO IMPRESA SOCIALE S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: IVREA TO VIA JERVIS 11

Numero REA: TO - 1307652

Codice fiscale: 12673230012

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-03-2022 - Statuto completo	2
--	---

3. DURATA

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2060.

4. OGGETTO

La Società ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale di una attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

Essa, in ossequio alle previsioni dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.112, esercita in via stabile e principale una o più attività di cui al primo comma dello stesso articolo, ed in particolare le attività meglio indicate all'articolo 3 dello Statuto, infra allegato, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.

5. FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ

Le norme relative al funzionamento della Società sono contenute negli articoli da 8 a 21 dello Statuto.

6. NOMINA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. Fino a nuova determinazione dei soci, la società sarà gestita e amministrata da un Consiglio di amministrazione, composto da 5 (cinque) membri, che resterà in carica per tre esercizi, nelle persone di:

	* MARCON Nicoletta, come sopra costituita, con funzioni di	
	Presidente, la quale, presente, accetta dichiarando che, a	
	suo carico, non sussistono cause di ineleggibilità	
	statutarie né le cause di ineleggibilità previste dall'art.	
	2382 cod. civ. né interdizioni dall'ufficio di	
	amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato	
	membro dell'Unione europea;	
	* ZAMBOLIN Elena, come sopra costituita, con funzioni di	
	Consigliere, il quale, presente, accetta dichiarando che, a	
	suo carico, non sussistono cause di ineleggibilità	
	statutarie né le cause di ineleggibilità previste dall'art.	
	2382 cod. civ. né interdizioni dall'ufficio di	
	amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato	
	membro dell'Unione europea;	
	* BURACCO GHION Dimitri, come sopra costituito, con funzioni	
	di Consigliere e con funzioni di Vice Presidente, il quale,	
	presente, accetta dichiarando che, a suo carico, non	
	sussistono cause di ineleggibilità statutarie né le cause di	
	ineleggibilità previste dall'art. 2382 cod. civ. né	
	interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei	
	suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;	
	* LOMEN Massimo, come sopra costituito, con funzioni di	
	Consigliere, il quale, presente, accetta dichiarando che, a	
	suo carico, non sussistono cause di ineleggibilità	
	statutarie né le cause di ineleggibilità previste dall'art.	

	2382 cod. civ. né interdizioni dall'ufficio di	
	amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato	
	membro dell'Unione europea;	
	* TRAVERSA Vittorio, come sopra costituito, con funzioni di	
	Consigliere, il quale, presente, accetta dichiarando che, a	
	suo carico, non sussistono cause di ineleggibilità	
	statutarie né le cause di ineleggibilità previste dall'art.	
	2382 cod. civ. né interdizioni dall'ufficio di	
	amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato	
	membro dell'Unione europea.	
	All'Organo amministrativo vengono attribuiti i poteri	
	previsti dallo Statuto.	
	2. L'Organo Amministrativo durerà in carica sino a revoca o	
	dimissioni.	
	7. NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO	
	I Costituenti, preso atto degli incarichi di amministrazione	
	e di controllo ricoperti presso altre società, nominano un	
	sindaco unico nella persona del comparente MANTOVANI Manuel,	
	domiciliato per la carica presso la sede della Società,	
	revisore legale iscritto nel registro con Decreto	
	Ministeriale del 12 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta	
	Ufficiale n.83 del 27 ottobre 2015, al numero 175744, il	
	quale, presente, accetta dichiarando che a proprio carico	
	non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza previste	
	dalla legge o da Statuto.	

	Il sindaco unico durerà in carica per tre esercizi e,	
	quindi, sino alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio	
	dell'incarico.	
	I Costituenti determinano il compenso annuo del sindaco	
	unico, per tutta la durata dell'incarico, in base alle	
	tariffe professionali di prassi e nel rispetto di quanto	
	previsto dall'art. 3, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 112/2017.	
	8. CAPITALE	
	Il capitale della Società è di Euro 10.000,00 (diecimila	
	virgola zero zero) e viene interamente sottoscritto come	
	segue:	
	- dalla comparente società "ICO NUOVO AMPLIAMENTO S.R.L.	
	ICONA S.R.L." , per una partecipazione di Euro 4.000,00	
	(quattromila virgola zero zero), corrispondente al 40%	
	(quaranta per cento) del capitale sociale;	
	- dal comparente LOMEN Massimo , per una partecipazione di	
	Euro 900,00 (novecento virgola zero zero), corrispondente al	
	9% (nove per cento) (quaranta per cento) del capitale	
	sociale;	
	- dalla comparente Associazione Italiana per l'Assistenza	
	agli Spastici , per una partecipazione di Euro 1.000,00	
	(mille virgola zero zero), corrispondente al 10% (dieci per	
	cento) del capitale sociale;	
	- dalla comparente MARCON Nicoletta , per una partecipazione	

	di Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero),	
	corrispondente al 15% (quindici per cento) del capitale	
	sociale;	
	- dalla comparente BOVO Brunella , per una partecipazione di	
	Euro 1.300,00 (milletrecento virgola zero zero),	
	corrispondente al 13% (tredici per cento) del capitale	
	sociale;	
	- dal comparente BURACCO GHION Dimitri , per una	
	partecipazione di Euro 1.300,00 (milletrecento virgola zero	
	zero), corrispondente al 13% (tredici per cento) del	
	capitale sociale,	
	tutti i conferimenti sono effettuati in denaro.	
	Il 25% (venticinque per cento) per cento dei conferimenti in	
	denaro, pari a complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento	
	virgola zero zero), viene versato in data odierna come	
	subito appresso indicato.	
	La comparente MARCON Nicoletta , nella sua qualità di	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione, come sopra	
	nominata e costituita, dichiara di ricevere e prendere in	
	custodia la somma rappresentante il 25% (venticinque per	
	cento) dei conferimenti in denaro e si obbliga ad aprire un	
	conto corrente bancario intestato alla società una volta che	
	la stessa sia stata iscritta nel competente Registro delle	
	Imprese e a versare il citato importo su detto conto.	
	Ai sensi dell'art. 2464, comma 4, cod. civ., le parti	

	comparenti dichiarano che i conferimenti in denaro vengono	
	pagati, come segue:	
	- il socio ICO NUOVO AMPLIAMENTO S.R.L. ICONA S.R.L. versa	
	la corrispondente somma di Euro 1.000,00 (mille virgola zero	
	zero), mediante assegno circolare, di pari importo, non	
	trasferibile, n.4084008793-07, emesso il 22 marzo 2022 da	
	Banca Iccrea S.p.A., all'ordine della costituenda società;	
	- il socio LOMEN Massimo versa la corrispondente somma di	
	Euro 225,00 (duecentoventicinque virgola zero zero),	
	mediante assegno circolare, di pari importo, non	
	trasferibile, n.6211118139-05, emesso il 22 marzo 2022 da	
	Banca Sella Spa, all'ordine della costituenda società;	
	- il socio Associazione Italiana per l'Assistenza agli	
	Spastici versa la corrispondente somma di Euro 250,00	
	(duecentocinquanta virgola zero zero), mediante assegno	
	circolare n.7405092208-07, non trasferibile, emesso in data	
	18 marzo 2022 da banca Unicredit Spa, filiale di Ivrea,	
	all'ordine della costituenda società;	
	- il socio MARCON Nicoletta versa la corrispondente somma di	
	Euro 375,00 (trecentosettantacinque virgola zero zero)	
	mediante assegno circolare, di pari importo, non	
	trasferibile, n.3112460264-04, emesso il 22 marzo 2022 da	
	banca Intesa Sanpaolo Spa, all'ordine della costituenda	
	società;	
	- il socio BOVO Brunella versa la corrispondete somma di	

	Euro 325,00 (trecentoventicinque virgola zero zero),	
	mediante assegno circolare, di pari importo, non	
	trasferibile, n.4082690401-10, emesso in 21 marzo 2022 da	
	Banca Iccrea Spa, all'ordine della costituenda società;	
	- il socio BURACCO GHION Dimitri versa la corrispondente	
	somma di Euro 325,00 (trecentoventicinque virgola zero zero)	
	mediante assegno circolare, non trasferibile, di pari	
	importo, n.7405092209-08, emesso il 21 marzo 2022 all'ordine	
	della costituenda società.	
	Tutti i suddetti assegni sono consegnati a mano del	
	nominando organo amministrativo, che rilascia quietanza,	
	salvo il buon fine dei suddetti titoli.	
	Le parti comparenti dichiarano, altresì, che il residuo 75%	
	(settantacinque per cento), dei conferimenti in denaro, pari	
	a Euro 7.500,00 (settemilacinquecento virgola zero zero),	
	sarà versato nelle casse sociali a richiesta dell'organo	
	amministrativo.	
	9. ESERCIZI SOCIALI	
	Gli esercizi si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. Il	
	primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2022.	
	10. SPESE PER LA COSTITUZIONE	
	I Costituenti indicano in Euro 3.400,00 (tremilaquattrocento	
	virgola zero zero), l'importo globale approssimativo delle	
	spese per la costituzione poste a carico della Società.	
	11. ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE	

	Il presente atto verrà depositato al registro delle imprese	
	competente dal Notaio che lo ha ricevuto.	
	A tal fine, i Costituenti autorizzano l'Organo	
	Amministrativo ad apportare al presente atto ed allo Statuto	
	le integrazioni, soppressioni e modifiche necessarie per	
	ottenere l'iscrizione della Società al registro delle	
	imprese.	
	12. STATUTO	
	I comparenti mi consegnano il testo dello Statuto che,	
	previa lettura da me Notaio datane ai comparenti, si allega	
	al presente atto sotto la lettera "C".	
	I Costituenti approvano lo Statuto allegato al presente atto.	
	Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati "A" e	
	"B".	
	Del presente atto scritto da me Notaio in parte con mezzi	
	meccanici ed in parte di mio pugno su fogli quattro e	
	facciate tredici ho dato lettura, ai comparenti che lo	
	approvano e lo sottoscrivono alle ore sedici e minuti	
	quaranta.	
	ANDREA ARDISSONE	
	ZAMBOLIN ELENA	
	NICOLETTA MARCON	
	DIMITRI BURACCO GHION	
	BRUNELLA BOVO	
	VITTORIO TRAVERSA	

10 di 33

ICO NUOVO AMPLIAMENTO S.R.L.
ICONA S.R.L.

Via dei Cappuccini 22/A
10015 IVREA (TO)
C.F.-P.IVA 11887460019

LIBRO VERBALI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ICO Nuovo Ampliamento S.r.l.

Sede Ivrea Via dei Cappuccini 22/A

Capitale sociale € 900.000

Codice fiscale 11887460019



PAG.

043

ALLEGATO "A" AL REP. 176
E PAG. 147

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2022 il giorno 22 del mese di febbraio, in Ivrea via Jervis n. 13, alle ore 17,10 si è tenuta la riunione del Consiglio di Amministrazione della Società ICONA S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- ❖ Aggiornamenti sulla Costituzione dell'Impresa Sociale, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti tutti i consiglieri di amministrazione signori Andrea Ardisson (presidente del CdA), Alberto Zambolin, Gianberto Manera, Dario Zambolin e Massimo Lomen, che si dichiarano al corrente sul punto all'ordine del giorno.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il signor Andrea Ardisson, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale chiama a svolgere la funzione di segretario il signor Gianberto Manera.

Il Presidente, constata e fa constatare la validità della riunione e apre, quindi, la seduta passando allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente ricorda quanto già deliberato in precedenti riunioni di CdA e presentato all'assemblea dei soci del 31 marzo 2021 in merito alla costituzione di un'impresa sociale e aggiorna i presenti sull'evoluzione. Dopo vari approfondimenti, anche con i potenziali partner della medesima, si è addivenuti alla conclusione che lo strumento più adatto e snello in grado di progettare e gestire la parti culturali, artistiche, educative, di istruzione, di inclusione e turistiche di interesse sociale del progetto di rigenerazione delle officine ICO sia un S.r.l. impresa sociale.

Propone pertanto che ICONA Srl, insieme ad altri soggetti non imprenditori (persone fisiche e enti non commerciali), partecipi quale socio alla costituzione di una Impresa Sociale sotto forma di Società a Responsabilità Limitata, denominata "ICO Impresa Sociale S.r.l.", con sede in Ivrea (TO) e capitale sociale iniziale di Euro 10.000,00=, di cui Euro 4.000,00= sottoscritti da ICONA S.r.l..

La società avrà ad oggetto, in ossequio alle previsioni dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112, l'esercizio in via stabile e principale di una attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

Dopo breve discussione il Presidente dichiara aperta la votazione ed il consiglio di amministrazione all'unanimità



ICO NUOVO AMPLIAMENTO S.R.L.
ICONA S.R.L.

Via dei Cappuccini 22/A
10015 IVREA (TO)
C.F.-P.IVA 11887460019

LIBRO VERBALI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



PAG.

044

DELIBERA

di costituire una Società a Responsabilità Limitata Impresa Sociale, avente le seguenti caratteristiche:

denominazione: "ICO Impresa Sociale S.r.l.";

sede: Ivrea (TO), con indirizzo attuale in via Jervis n. 11;

capitale sociale iniziale: Euro 10.000,00= di cui Euro 4.000,00= sottoscritti da ICONA S.r.l.;

oggetto sociale: l'esercizio in via stabile e principale di una attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

Essa, in ossequio alle previsioni dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112, esercita in via stabile e principale una o più attività di cui al primo comma dello stesso articolo, ed in particolare:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 dell'art. 2 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

La società, direttamente o in collaborazione con enti pubblici territoriali, enti privati, commerciali e non, nell'ambito dell'oggetto sociale, sempre nei limiti e con le forme di legge, si propone di esercitare le seguenti attività:

- organizzare e gestire attività culturali, artistiche e/o ricreative di interesse sociale, compresa l'attività editoriale e divulgativa mediante sia mezzi tradizionali (ad esempio riviste occasionali o periodiche) che mezzi digitali/telematici e compresa la gestione di servizi in musei, teatri, biblioteche e luoghi di aggregazione pubblica in genere;

- organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso, anche allo scopo di valorizzare le tradizioni e le risorse del territorio quali ad esempio la gestione di Visitor Centre per l'accoglienza e l'indirizzamento dei flussi in entrata;

- perseguire azioni e politiche di tutela del patrimonio culturale rappresentato dalla generalità dei beni comuni, progettare, erogare ed accompagnare servizi di accoglienza;

ICO NUOVO AMPLIAMENTO S.R.L.
ICONA S.R.L.

Via dei Cappuccini 22/A
10015 IVREA (TO)
C.F.-P.IVA 11887460019

LIBRO VERBALI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



PAG.

045

organizzare e gestire attività di agenzia viaggi quali, ad esempio, bigliettazione, prenotazione soggiorni e visite anche guidate nonché produrre e vendere servizi turistici e ricettivi con l'obiettivo primario di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale, paesaggistico, artistico e architettonico del territorio;

organizzare in proprio e per terzi eventi culturali e turistici di varia natura, quali ad esempio spettacoli, concerti, proiezioni, meeting, seminari, con l'obiettivo primario di diffondere la cultura dell'accoglienza, della condivisione, delle migliori pratiche economiche e sociali, della tutela del patrimonio culturale, artistico ed architettonico;

esercitare attività di ristorazione e bar, di somministrazione di alimenti e bevande sia al pubblico che in mense e/o in circoli privati, privilegiando pratiche di sostenibilità, inclusione, vicinanza e agricoltura biologica;

organizzare e gestire, in proprio e/o per terzi, attività commerciali di vendita di beni, sia tradizionali che digitali, legati alla valorizzazione della cultura, dell'aspetto naturalistico, economico e sociale del territorio, compresi alimenti e bevande, libri, pubblicazioni e oggetti di merchandising;

ideare, studiare e realizzare progetti volti a valorizzare l'educazione al rispetto dell'ambiente e delle arti, ivi compresa la realizzazione di fattorie didattiche nonché studiare, promuovere e diffondere iniziative, progetti e persone del mondo della cultura, della società e dell'economia, attraverso tutti i canali ed i media, compresi quelli digitali;

organizzare e gestire, in proprio e/o per terzi, la disponibilità di spazi di formazione e di postazioni di lavoro a favore di terzi persone fisiche e/o giuridiche quali ad esempio aule multimediali e aree di co-working;

diffondere, sostenere, accompagnare e stimolare pratiche di economia civile e circolare, di gestione di risorse comuni, anche mediante l'organizzazione di attività culturali, e formative di interesse sociale, con finalità educativa e di studio, ricerca e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

accompagnare la crescita delle comunità locali verso modelli di sviluppo sostenibili, in campo economico sociale e agricolo, volti a superare disuguaglianze e gap che riguardano, tra l'altro, anche la cittadinanza digitale;

esercitare attività di ricerca, studio e formazione rivolta al contrasto della povertà educativa, in particolare concentrata sugli argomenti di cui ai punti precedenti.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che l'Organo Amministrativo ritenga necessarie o utili al perseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle attività riservate dalla legge o regolamenti a soggetti appositamente autorizzati o che richiedano particolari requisiti non posseduti dalla stessa.

Nel perseguimento dell'oggetto sociale, la società può assumere partecipazioni in altre imprese italiane o estere, non professionalmente né nei confronti del pubblico, bensì occasionalmente e per conto proprio a scopo di instaurare stabili collaborazioni ed integrazioni della propria attività.

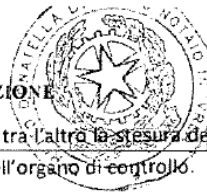
Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; tutte le attività, anche quelle strumentali e secondarie, saranno svolte in conformità alle disposizioni che disciplinano l'impresa sociale di cui al D. Lgs. n. 112/2017.

❖ di dare mandato e legale rappresentanza, secondo quanto sopra illustrato, disgiuntamente tra loro ai signori Andrea Ardissoni, Presidente del consiglio di amministrazione, e Alberto Zambolin, Vice Presidente del consiglio di amministrazione, ad intervenire all'atto notarile di costituzione della S.r.l. Impresa Sociale, ai quali vengono conferiti in via autonoma e disgiunta tutti i più ampi poteri necessari, nessuno escluso o eccettuato, affinché possano compiere ogni atto necessario al perfezionamento del mandato, compresa la stipula dell'atto notarile e le relative formalità, senza che mai da alcuno possano essere loro opposti assenza

ICO NUOVO AMPLIAMENTO S.R.L.
ICONA S.R.L.

Via dei Cappuccini 22/A
10015 IVREA (TO)
C.F.-P.IVA 11887460019

LIBRO VERBALI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



PAG.
046

o difetto di mandato, con promessa fin da ora di rato e valido, ivi inclusi, tra l'altro la stesura dello Statuto e la relativa nomina dei primi componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la riunione è tolta alle ore 17,30 circa previa stesura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
(Andrea Ardissoni)

Il Segretario
(Gianberto Maffei)



REPERTORIO N. 176

Certifico io Dott. Marco Manuli, Notaio in Torino, iscritto
nel Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di
Torino e Pinerolo, che la presente copia su tre fogli per
cinque pagine, è conforme, per estratto, a quanto si legge
alle pagine numerate da 43 a 46, le cui parti omesse non
contrastano con quelle riportate, del Libro Verbali
Consiglio di Amministrazione della società a responsabilità
limitata "ICO NUOVO AMPLIAMENTO S.R.L. ICONA S.R.L.", con
sede in Ivrea (TO), via Dei Cappuccini n.22/A, iscritta al
Registro delle Imprese di Torino, codice fiscale
n.11887460019, REA n.TO-1248418, capitale sociale Euro
900.000,00, interamente versato, libro che viene da me reso
all'interessato dopo debita collazione.

In Ivrea, presso i locali della società ICONA S.R.L. in Via

Jervis n.11. 23 MARZO 2022

Marco Manuli



ALLEGATO "B"

AL REP. 176
E RACC. 167

A.I.A.S. di IVREA – O.N.L.U.S.
Associazione Italiana per l'Assistenza agli Spastici
Via Ravaschietto, 31 - 10015 Ivrea (To) - email info@eiasivrea.it

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO del 3 marzo 2022

Il giorno 03.03.2022 alle ore 21 online, si è riunito il Consiglio Direttivo, presenti tutti i suoi membri, il presidente Elena Zambolin, il vice presidente Maurizio Cignetti, il tesoriere Romina Morselli, Loretta Lavatori, Valentina Ricci, Maura Vachino e il segretario Paola Maglione per discutere e deliberare sul seguente ODG:

1. Costituzione dell'Impresa Sociale

Il Presidente Elena Zambolin illustra lo stato avanzamento del Progetto di Rigenerazione delle Officine Ico in atto e quale c'è lo strumento più adeguato scelto dal Consiglio di Amministrazione di Icona S.r.l. per la gestione delle parti culturali, artistiche, educative, di istruzione, di inclusione e turistiche di interesse sociale, ossia la costituzione di una S.r.l. impresa sociale.

Propone pertanto che AIAS Ivrea, insieme ad Icona S.r.l., promotrice del progetto e ad altri soggetti non imprenditori (persone fisiche e enti non commerciali), partecipi quale socio alla costituzione di una Impresa Sociale sotto forma di Società a Responsabilità Limitata, denominata "ICO Impresa Sociale S.r.l.", con sede in Ivrea (TO) e capitale sociale iniziale di Euro 10.000,00⁼.

La società avrà ad oggetto, in ossequio alle previsioni dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112, l'esercizio in via stabile e principale di una attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

La società avrà ad oggetto, in ossequio alle previsioni dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112, l'esercizio in via stabile e principale di una attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

L'apporto di Aias proposto è di Euro 1.000,00.

Dopo breve discussione il Presidente dichiara aperta la votazione ed il consiglio di amministrazione all'unanimità

DELIBERA

di costituire una Società a Responsabilità Limitata Impresa Sociale, avente le seguenti caratteristiche:

- **denominazione:** "ICO Impresa Sociale S.r.l.";
 - **sede:** Ivrea (TO), con indirizzo attuale in via Jervis n. 11;
 - **capitale sociale** iniziale: Euro 10.000,00= di cui Euro 1.000= sottoscritti da AIAS Ivrea
 - **oggetto sociale:** l'esercizio in via stabile e principale di una attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.
- Essa, in ossequio alle previsioni dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112, esercita in via stabile e principale una o più attività di cui al primo comma dello stesso articolo, ed in particolare:
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
 - m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;
 - p) servizi finalizzati all'iscrizione o al reinscrimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 dell'art. 2 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112;
 - q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

A.I.A.S. - SOTTO L'ALTO PATROCINIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - VIA CIPRO n. 4/H - 00136 ROMA
(ENTE RICONOSCIUTO GIURIDICAMENTE CON D.P.R. N. 1070 DEL 28 MAGGIO 1968)

A.I.A.S. di IVREA – O.N.L.U.S.
Associazione Italiana per l'Assistenza agli Spastici
Via Ravaschietto, 31 - 10015 Ivrea (To) - email info@aiasivrea.it

La società, direttamente o in collaborazione con enti pubblici territoriali, enti privati, commerciali e non, nell'ambito dell'oggetto sociale, sempre nei limiti e con le forme di legge, si propone di esercitare le seguenti attività:

- organizzare e gestire attività culturali, artistiche e/o ricreative di interesse sociale, compresa l'attività editoriale e divulgativa mediante sia mezzi tradizionali (ad esempio riviste occasionali o periodiche) che mezzi digitali/telematici e compresa la gestione di servizi in musei, teatri, biblioteche e luoghi di aggregazione pubblica in genere;
- organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso, anche allo scopo di valorizzare le tradizioni e le risorse del territorio quali ad esempio la gestione di Visitor Centre per l'accoglienza e l'indirizzamento dei flussi in entrata;
- perseguire azioni e politiche di tutela del patrimonio culturale rappresentato dalla generalità dei beni comuni, progettare, erogare ed accompagnare servizi di accoglienza;
- organizzare e gestire attività di agenzia viaggi quali, ad esempio, bigliettazione, prenotazione soggiorni e visite anche guidate nonché produrre e vendere servizi turistici e ricettivi con l'obiettivo primario di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale, paesaggistico, artistico e architettonico del territorio;
- organizzare in proprio e per terzi eventi culturali e turistici di varia natura, quali ad esempio spettacoli, concerti, proiezioni, meeting, seminari, con l'obiettivo primario di diffondere la cultura dell'accoglienza, della condivisione, delle migliori pratiche economiche e sociali, della tutela del patrimonio culturale, artistico ed architettonico;
- esercitare attività di ristorazione e bar, di somministrazione di alimenti e bevande sia al pubblico che in mense e/o in circoli privati, privilegiando pratiche di sostenibilità, inclusione, vicinanza e agricoltura biologica;
- organizzare e gestire, in proprio e/o per terzi, attività commerciali di vendita di beni, sia tradizionali che digitali, legati alla valorizzazione della cultura, dell'aspetto naturalistico, economico e sociale del territorio, compresi alimenti e bevande, libri, pubblicazioni e oggetti di merchandising;
- ideare, studiare e realizzare progetti volti a valorizzare l'educazione al rispetto dell'ambiente e delle arti, ivi compresa la realizzazione di fattorie didattiche nonché studiare, promuovere e diffondere iniziative, progetti e persone del mondo della cultura, della società e dell'economia, attraverso tutti i canali ed i media, compresi quelli digitali;
- organizzare e gestire, in proprio e/o per terzi, la disponibilità di spazi di formazione e di postazioni di lavoro a favore di terzi persone fisiche e/o giuridiche quali ad esempio aule multimediali e aree di co-working;
- diffondere, sostenere, accompagnare e stimolare pratiche di economia civile e circolare, di gestione di risorse comuni, anche mediante l'organizzazione di attività culturali, e formative di interesse sociale, con finalità educativa e di studio, ricerca e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- accompagnare la crescita delle comunità locali verso modelli di sviluppo sostenibili, in campo economico sociale e agricolo, volti a superare disuguaglianze e gap che riguardano, tra l'altro, anche la cittadinanza digitale;
- esercitare attività di ricerca, studio e formazione rivolta al contrasto della povertà educativa, in particolare concentrata sugli argomenti di cui ai punti precedenti.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che l'Organo Amministrativo ritenga necessarie o utili al perseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle attività riservate dalla legge o regolamenti a soggetti appositamente autorizzati o che richiedano particolari requisiti non posseduti dalla stessa.

Nel perseguimento dell'oggetto sociale, la società può assumere partecipazioni in altre imprese italiane o estere, non professionalmente né nei confronti del pubblico, bensì occasionalmente e per conto proprio a scopo di instaurare stabili collaborazioni ed integrazioni della propria attività.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; tutte le attività, anche quelle strumentali e secondarie, saranno svolte in conformità alle disposizioni che disciplinano l'impresa sociale di cui al D. Lgs. n. 112/2017.

di dare mandato e legale rappresentanza, secondo quanto sopra illustrato, disgiuntamente tra loro ai signori Elena Zambolin, Presidente dell' Aias Ivrea, e Maurizio Cignetti, Vice Presidente dell' Aias Ivrea, ad intervenire all'atto notarile di costituzione della S.r.l. Impresa Sociale, ai quali vengono conferiti in via autonoma e disgiunta tutti i più ampi poteri necessari, nessuno escluso o eccettuato, affinché possano compiere ogni atto necessario al perfezionamento del mandato, compresa la stipula dell'atto notarile e le relative formalità, senza che mai da alcuno possano essere loro opposti assenza o difetto di mandato, con promessa fin da ora di rato e valido, ivi inclusi, tra l'altro la stesura dello Statuto e la relativa nomina dei primi componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo.

A.I.A.S. - SOTTO L'ALTO PATROCINIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - VIA CIPRO n. 4/H - 00136 ROMA
(ENTE RICONOSCIUTO GIURIDICAMENTE CON D.P.R. N. 1070 DEL 28 MAGGIO 1968)

A.I.A.S. di IVREA – O.N.L.U.S.
Associazione Italiana per l'Assistenza agli Spastici
Via Ravaschietto, 31 - 10015 Ivrea (To) - email info@aiasivrea.it

Altri punti all'OdG:

2. Siblings

Il gruppo dei mini siblings e' in partenza: il 14 marzo partiranno gli incontri che saranno ogni lunedì presso Sillaba. Il gruppo prevede al max 5 bambini con genitore. Sono già state contattate 3 NPI
Siblings 3: siamo in attesa di data di partenza da Francesca Grossi
Nel finanziamento e' previsto il prosieguo del gruppo pre adolescenti (in continuita' col passato dei siblings cresciuti), la formazione dei facilitatori x gruppi ama, affitto locali, volantini, roll up: si affida a Lorella l'incarico di contattare VolTo per un aiuto nella gestione delle fasi preliminari.

3. Incontri Callea e autismo:

Nell'incontro fissato il 21 febbraio si e' discusso sulla necessita' di supportare le famiglie nell'iter della presa in carico post maggiore eta', ma non si e' giunti a nulla di concreto. La ns socia Simonetta Sosso ha proposto un percorso per genitori di disabili adulti "Pensiamoci per tempo!", organizzato con Andirivieni per l'Angsa, invitandoci a partecipare. Incontri partiranno ad aprile a Ivrea e a Cuorgne'. Diffonderemo ai soci. Tali incontri non dovranno sovrapporsi al Parent Training 2. Per il prox incontro con Callea, cui sicuramente parteciperanno anche il Piccolo Carro, la Grama e Angsa, Elena propone di portare argomenti concreti e suggerisce di contattare ASL, NPI, UMVD e Ambulatorio Transitional Care (Paola).

4. Federica Pavetto di Specialmente:

insiste sul fare rete e, in particolare, condividere info del Comitato 162. Ci informa di un corso gratuito dell'univ. di To per formare educatori che possano progettare percorsi ad hoc x la vita adulta, percorsi basati sui desideri e reali competenze degli utenti. Si pensa di invitare qualcuno del Comitato 162 ad un ns parent training x adulti.

5. Progetto "Ti Sostengo":

E' stato presentato online il 22 febbraio. Buona la partecipazione di famiglie e potenziali babysitters. Giulia, la facilitatrice del gruppo ama, sta contattando le famiglie che hanno manifestato interesse x la partenza di un nuovo gruppo ama, che si trovera' presso la ns sede in Via Ravaschietto. Ricordo che il servizio di supporto psicologico ai genitori invece e' offerto nei locali di Sillaba a Burolo ed e' gestito direttamente da loro.

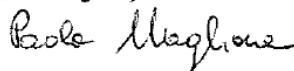
Presenti: Elena Zambolin, Maurizio Cignetti, Romina Morselli, Paola Maglione, Valentina Ricci, Maura Vacchino, Lorella Lavatori

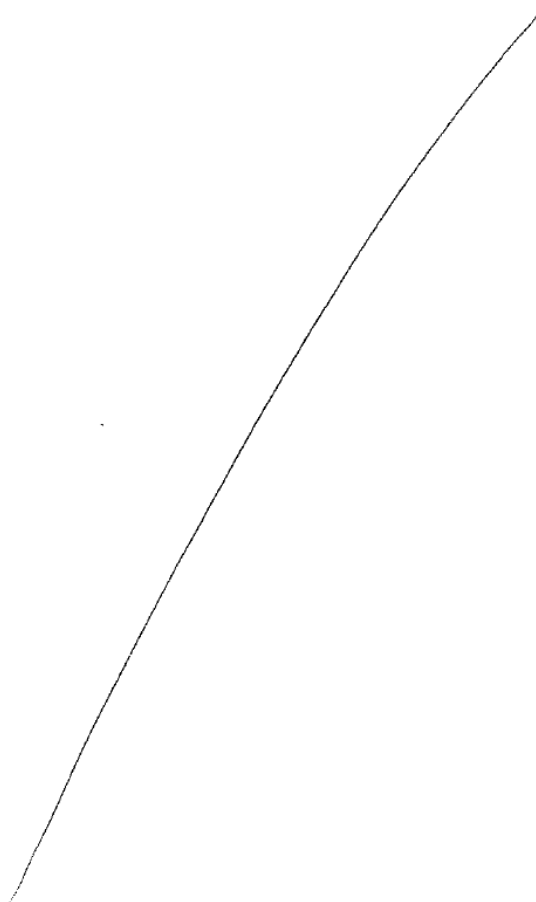
Il Consiglio Direttivo stabilisce il prossimo incontro tra 3 settimane, giovedì 24 marzo 2022, sempre online, e chiude la seduta alle 22.25, previa stesura e approvazione del presente verbale in merito al punto 1.

Il Presidente
(Elena Zambolin)



Il Segretario
(Paola Maglione)





REPERTORIO N. 175

Io sottoscritto Dott. Marco MANULI, Notaio residente in
Torino ed iscritto nel Ruolo del Collegio dei Distretti
Notarili Riuniti di Torino e Pinerolo,

CERTIFICO

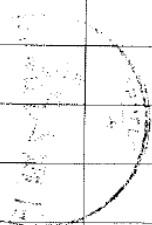
che la presente copia composta da numero quattro pagine
su tre fogli è conforme all'originale documento
esibitomi e restituito.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

In Ivrea, presso i locali della società ICONA S.R.L. in Via

Jervis n.11, 23 MARZO 2022

Marco Manuli



Statuto di impresa sociale in forma di s.r.l.

Titolo I – Costituzione, sede, oggetto e durata

Articolo 1

Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata con qualifica di impresa sociale ai sensi del D.Lgs 112/2017 denominata " ICO Impresa Sociale S.r.l. ".

Articolo 2

Sede sociale e domicilio dei soci

La società ha sede legale nel Comune di Ivrea, all'indirizzo risultante al competente Registro delle Imprese. Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

Con deliberazione dell'Organo Amministrativo possono essere istituiti o soppressi, sia in Italia che all'estero, stabilimenti, magazzini, depositi, laboratori, filiali, uffici, agenzie, unità locali e dipendenze di ogni genere.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese; è onere dei soci comunicare alla società il cambiamento del proprio domicilio.

E' onere dei soci comunicare alla società anche il numero di telefax e l'indirizzo e-mail; in mancanza, non sarà possibile l'utilizzazione nei confronti del socio tali forme di comunicazione.

Articolo 3

Oggetto sociale

La società ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale di una attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

Essa, in ossequio alle previsioni dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112, esercita in via stabile e principale una o più attività di cui al primo comma dello stesso articolo, ed in particolare:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 dell'art. 2 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

La società, direttamente o in collaborazione con enti pubblici territoriali, enti privati, commerciali e

non, nell'ambito dell'oggetto sociale, sempre nei limiti e con le forme di legge, si propone di esercitare le seguenti attività:

- organizzare e gestire attività culturali, artistiche e/o ricreative di interesse sociale, compresa l'attività editoriale e divulgativa mediante sia mezzi tradizionali (ad esempio riviste occasionali o periodiche) che mezzi digitali/telematici e compresa la gestione di servizi in musei, teatri, biblioteche e luoghi di aggregazione pubblica in genere;
- organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso, anche allo scopo di valorizzare le tradizioni e le risorse del territorio quali ad esempio la gestione di Visitor Centre per l'accoglienza e l'indirizzamento dei flussi in entrata;
- perseguire azioni e politiche di tutela del patrimonio culturale rappresentato dalla generalità dei beni comuni, progettare, erogare ed accompagnare servizi di accoglienza;
- organizzare e gestire attività di agenzia viaggi quali, ad esempio, bigliettazione, prenotazione soggiorni e visite anche guidate nonché produrre e vendere servizi turistici e ricettivi con l'obiettivo primario di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale, paesaggistico, artistico e architettonico del territorio;
- organizzare in proprio e per terzi eventi culturali e turistici di varia natura, quali ad esempio spettacoli, concerti, proiezioni, meeting, seminari, con l'obiettivo primario di diffondere la cultura dell'accoglienza, della condivisione, delle migliori pratiche economiche e sociali, della tutela del patrimonio culturale, artistico ed architettonico;
- esercitare attività di ristorazione e bar, di somministrazione di alimenti e bevande sia al pubblico che in mense e/o in circoli privati, privilegiando pratiche di sostenibilità, inclusione, vicinanza e agricoltura biologica;
- organizzare e gestire, in proprio e/o per terzi, attività commerciali di vendita di beni, sia tradizionali che digitali, legati alla valorizzazione della cultura, dell'aspetto naturalistico, economico e sociale del territorio, compresi alimenti e bevande, libri, pubblicazioni e oggetti di merchandising;
- ideare, studiare e realizzare progetti volti a valorizzare l'educazione al rispetto dell'ambiente e delle arti, ivi compresa la realizzazione di fattorie didattiche nonché studiare, promuovere e diffondere iniziative, progetti e persone del mondo della cultura, della società e dell'economia, attraverso tutti i canali ed i media, compresi quelli digitali;
- organizzare e gestire, in proprio e/o per terzi, la disponibilità di spazi di formazione e di postazioni di lavoro a favore di terzi persone fisiche e/o giuridiche quali ad esempio aule multimediali e aree di co-working;
- diffondere, sostenere, accompagnare e stimolare pratiche di economia civile e circolare, di gestione di risorse comuni, anche mediante l'organizzazione di attività culturali, e formative di interesse sociale, con finalità educativa e di studio, ricerca e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- accompagnare la crescita delle comunità locali verso modelli di sviluppo sostenibili, in campo economico sociale e agricolo, volti a superare disuguaglianze e gap che riguardano, tra l'altro, anche la cittadinanza digitale;
- esercitare attività di ricerca, studio e formazione rivolta al contrasto della povertà educativa, in particolare concentrata sugli argomenti di cui ai punti precedenti.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che l'Organo Amministrativo ritenga necessarie o utili al perseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle attività riservate dalla legge o regolamenti a soggetti appositamente autorizzati o che richiedano particolari requisiti non posseduti dalla stessa.

Nel perseguimento dell'oggetto sociale, la società può assumere partecipazioni in altre imprese italiane o estere, non professionalmente né nei confronti del pubblico, bensì occasionalmente e per conto proprio a scopo di instaurare stabili collaborazioni ed integrazioni della propria attività.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; tutte le attività, anche quelle strumentali e secondarie, saranno svolte in conformità alle disposizioni che disciplinano l'impresa sociale di cui al D. Lgs. n. 112/2017.

Articolo 4 ***Durata***

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata a seguito di deliberazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze richieste per la modifica dello statuto.

Titolo II – Capitale sociale, partecipazioni e finanziamenti

Articolo 5

Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila/00) ed è suddiviso in quote ai sensi di legge. Il capitale sociale può essere formato ed aumentato esclusivamente mediante conferimenti in denaro.

Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata; i soci possono tuttavia decidere che le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.

I soci possono decidere che la sottoscrizione delle partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale sia in tutto o in parte riservata a terzi estranei alla compagine sociale o che il diritto di opzione sia comunque escluso o limitato; in tal caso, la decisione di aumento del capitale sociale deve esplicitare le ragioni della limitazione o dell'esclusione del diritto di opzione e spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473 del codice civile.

Articolo 6

Trasferimento delle partecipazioni

Al fine di tutelare l'interesse della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione fra i soci ed all'equilibrio dei rapporti fra gli stessi nonché all'interesse che fra gli stessi non vi siano soggetti con interessi economici in conflitto o in concorrenza con quelli della società, il trasferimento inter vivos delle quote sociali e dei diritti di sottoscrizione è soggetto a gradimento dell'Assemblea dei soci e al diritto di prelazione a favore di tutti i soci risultanti dal Registro delle Imprese.

La cessione delle quote per atto tra vivi, o diritti ad esse inerenti, e' subordinata all'offerta in prelazione agli altri soci, i quali potranno esercitare la prelazione stessa entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o della PEC del socio cedente portante le condizioni del trasferimento, i dati identificativi e le generalità del o dei soggetti potenziali acquirenti.

I soci che esercitano la prelazione subentrano nell'operazione alle condizioni già stabilite dal cedente. L'esercizio del diritto di prelazione deve essere comunicato al socio cedente, e per conoscenza agli altri soci, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC da spedire nel termine sopra indicato.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche al trasferimento di diritti parziari (quali la nuda proprietà e l'usufrutto) sulle quote di partecipazione.

Per il trasferimento per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito delle partecipazioni a persona diversa dai soci è comunque richiesto anche il gradimento espresso dall'Assemblea dei Soci. In ipotesi di trasferimento delle quote a terzi, il cedente dovrà così comunicare all'Organo Amministrativo le generalità del nuovo soggetto e le condizioni del trasferimento; l'Organo Amministrativo dovrà quindi convocare l'Assemblea dei soci al fine di decidere il gradimento al nuovo socio. Il gradimento si intende concesso mediante decisione dei soci presa a maggioranza dei votanti, non computandosi nel quorum la quota oggetto di cessione.

Il giudizio sul gradimento espresso dall'Assemblea dei soci, a mente del comma 1 dell'articolo 8 del D.Lgs 112/2017, deve essere ispirato dal principio di non discriminazione ed assolve a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 8 del D.Lgs 112/2017.

Il diritto di prelazione ed il gradimento non si applicano nei casi di cessione di quote di partecipazione o diritti a società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo della impresa alienante.

Le quote sociali non sono trasferibili a imprese private con finalità lucrative o ad amministrazioni

pubbliche qualora con tale acquisto l'acquirente venga a detenere il controllo dell'impresa sociale. L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Articolo 7 *Finanziamento dei soci*

I soci, nel rispetto della normativa di tempo in tempo vigente, potranno erogare alla società, anche in misura non proporzionale alle rispettive quote di partecipazione, finanziamenti con diritto di restituzione o versamenti in conto capitale.

Salvo diversa determinazione fra la società e i soci, i finanziamenti effettuati da questi ultimi con diritto di restituzione devono considerarsi infruttiferi.

Nel caso in cui i finanziamenti dei soci siano fruttiferi di interessi, la misura degli stessi dovrà essere non superiore a quanto stabilito dall'articolo 3 del D.Lgs 112/2017.

Devono essere considerate invece quali versamenti in conto capitale eventuali somme versate dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, che non diano diritto a restituzione e a compenso alcuno e ciò anche ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi.

Titolo III – Decisioni dei soci, assemblea, coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari

Articolo 8 *Decisioni dei soci: competenze e forma*

Sono riservate alla competenza dei soci, che esprimono le proprie decisioni sempre in sede assembleare, esclusivamente le materie di cui al comma 2 dell'art. 2479 del codice civile nonché quelle che vengano loro sottoposte dagli Amministratori e dai soci a norma del comma 1 del medesimo articolo.

Articolo 9 *Convocazione dell'Assemblea*

L'Assemblea è convocata, presso la sede sociale od altrove, purché in Italia, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con lettera raccomandata ove siano indicati anche gli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 20 (venti) per cento del capitale sociale.

La convocazione ha luogo mediante lettera raccomandata o PEC spedita ai soci, agli amministratori, al Sindaco ed ai soggetti di cui all'articolo 11 del D.Lgs 112/2017 di cui sia prevista la partecipazione all'assemblea, almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza. La lettera deve recare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

La convocazione dell'Assemblea potrà altresì avere luogo mediante avviso comunicato per posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima dell'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione può già essere fissato il giorno per una seconda convocazione, che varrà nel caso di mancata costituzione dell'Assemblea in prima convocazione.

In mancanza di normale convocazione, l'assemblea è comunque regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno della riunione di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 10 *Rappresentanza*

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea secondo quanto previsto dal presente statuto. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e può essere attribuita anche a non soci e la relativa documentazione deve essere conservata presso la sede sociale. La rappresentanza non può comunque essere conferita a membri dell'organo amministrativo o di controllo ed a dipendenti della società od alle società da questa controllate, ovvero ai membri di organi amministrativi o di controllo od ai dipendenti di queste. La delega non può essere rilasciata in bianco ed il rappresentato può farsi sostituire solo dal soggetto indicato nella delega.

Articolo 11 *Svolgimento dell'Assemblea*

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, dal suo Presidente o, in caso di sua assenza, da chi ne fa le veci ovvero da altra persona all'uopo designata dal Consiglio o, in mancanza, eletta dall'Assemblea stessa. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni. Una volta constatata dal Presidente, la regolare costituzione dell'Assemblea non potrà essere inficiata dall'astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza. L'Assemblea nomina un Segretario che può anche non essere socio. Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, questi designa un notaio che redige il verbale dell'assemblea; in tali casi non occorre la nomina di un Segretario. In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

Articolo 12 *Assemblea tenuta con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione*

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società o degli intervenuti stessi, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata o con un partecipante che intenda intervenire con mezzi diversi, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le sole deliberazioni sino a quel momento assunte.

Articolo 13 *Diritto di voto*

Salvo eventuale diversa disposizione del presente Statuto, il diritto di voto spettante a ciascun socio è determinato in misura proporzionale alla quota di capitale sociale da questi detenuta.

Articolo 14 *Quorum costitutivo e deliberativo.*

Le Assemblee sono costituite e deliberano con i quorum e le maggioranze di legge; pertanto, a mente dell'art. 2479, sesto comma c.c., le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale, ad eccezione di quanto stabilito nel quinto capoverso dell'art. 6 (gradimento).

I *quorum* costitutivi e deliberativi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.

Articolo 15

Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e altri soggetti interessati alle attività

Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs 112/2017 verrà predisposto a cura dell'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della società.

In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale, per le deliberazioni che riguardino gli indirizzi generali della attività aziendale o relative a tematiche che riguardano o impattano sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e servizi.

In caso di superamento da parte della società di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, i lavoratori potranno nominare un componente dell'organo di amministrazione e l'organo di controllo.

Per quanto non specificamente disposto nel presente articolo si applica l'articolo 11 del D.Lgs 112/2017.

Titolo IV – Amministrazione

Articolo 16

Struttura dell'Organo Amministrativo

Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 26, la società è amministrata da un Amministratore Unico, socio o non socio, ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, soci o non soci, il cui numero viene stabilito con decisione dei soci.

All'atto della nomina viene altresì stabilita la durata in carica degli amministratori, la quale può anche essere indeterminata sino a revoca o dimissioni.

Gli amministratori sono rieleggibili e possono essere revocati in qualsiasi momento con decisione dei soci. La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia se il componente dell'organo amministrativo venga nominato a tempo indeterminato sia se esso venga nominato a tempo determinato; in caso di revoca, nulla è dovuto, al componente dell'organo amministrativo revocato, a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione come accettazione di quanto previsto dal presente statuto e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca senza giusta causa.

Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs 39/2013, coloro che assumono cariche sociali devono avere i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, ai sensi dell'articolo 7 comma 3 del D.Lgs 112/2017:

- quanto all'onorabilità, non possono assumere cariche sociali persone che siano in stato di interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi, che si trovino nelle situazioni di cui all'art. 2382 c.c. e che siano state condannate con sentenza passata in giudicato per reati o delitti di matrice economica o finanziaria o che incidono sull'onorabilità professionale;
- quanto alla professionalità, possono assumere cariche sociali persone che abbiano maturato esperienze di lavoro nel campo di iniziative ad impatto sociale e culturale, della comunicazione e della formazione, delle attività turistico-recettive, della consulenza ed organizzazione aziendale, della amministrazione e gestione di enti senza scopo di lucro;
- quanto all'indipendenza, possono assumere cariche sociali persone che non rivestono incarichi in enti ed istituzioni che possano porvi limiti e che non abbiano funzione di amministrazione e direzione in imprese impegnate, direttamente o indirettamente, nella produzione e

commercializzazione di armi o nel gioco d'azzardo, sottoponendo all'Assemblea, all'atto della nomina, ogni possibile elemento di valutazione circa potenziali motivi che possano incidere sull'indipendenza medesima.

Non possono assumere la presidenza rappresentanti degli enti di cui all'art. 4 comma 3 D.Lgs 112 del 2017.

Agli amministratori non si applicano i limiti ed i divieti di cui all'art. 2390 c.c.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro temporanea sostituzione; gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima decisione dei soci, che provvederanno alla sostituzione definitiva. Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, s'intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e gli altri Amministratori devono senza indugio sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo.

Articolo 17

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, allorquando non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione all'atto della nomina degli amministratori, elegge il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale.

Il Consiglio di Amministrazione deve venire convocato presso la sede sociale od altrove, purché non all'estero, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del Presidente, del Vice Presidente o di un Amministratore Delegato, ed ogni volta che uno degli Amministratori, il Sindaco ne facciano richiesta per iscritto.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quattro (4) giorni prima della riunione.

In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche senza l'osservanza del termine come sopra stabilito, purché la convocazione avvenga, usando qualunque mezzo di rapida comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, almeno ventiquattro (24) ore prima della riunione.

Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i suoi membri ed i sindaci effettivi nominati.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dall'amministratore designato dagli intervenuti o, in mancanza di designazione, dall'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta degli Amministratori presenti.

Articolo 18

Adunanze mediante mezzi di telecomunicazione

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Articolo 19

Poteri di amministrazione

L'Amministratore Unico ovvero, nel caso di sua nomina, il Consiglio di Amministrazione è investito

dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e particolarmente gli sono riconosciuti tutti i poteri e tutte le facoltà per il raggiungimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge o dall'atto costitutivo o dallo statuto riservati in modo tassativo all'esclusiva competenza dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti consentiti dagli artt. 2381 co. 4 e 2475 co. 5 c.c., tutti o parte dei propri poteri ed attribuzioni ad uno o più membri, Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega.

Articolo 20

Rappresentanza della società

La rappresentanza legale della società e la firma sociale di fronte ai terzi e in giudizio spettano all'Amministratore Unico o, nel caso di nomina di Consiglio di Amministrazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli Amministratori Delegati (quest'ultimi ove siano stati nominati e nei limiti e con le modalità di esercizio dei poteri di firma determinati in conformità delle deleghe loro concesse).

Articolo 21

Emolumenti spettanti ai membri dell'Organo Amministrativo

I compensi spettanti all'Organo Amministrativo sono determinati con decisione dei soci. e, per gli Amministratori investiti di particolari incarichi, dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Sindaco.

La misura di detti compensi può essere fissa ovvero variabile con parametri da determinare all'atto della deliberazione del compenso.

I soci, con propria decisione, possono riservarsi all'atto della nomina di determinare l'importo della remunerazione di ogni singolo amministratore, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

In ogni caso la misura dei compensi attribuiti all'Organo Amministrativo e/o ad ogni singolo Amministratore non deve costituire distribuzione indiretta di utili, nel rispetto dell'articolo 3 del D.Lgs. 112/2017.

Titolo V - Organi di controllo interno

Articolo 22

Sindaco e controllo legale dei conti

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, i soci nominano l'Organo di controllo interno.

Il controllo interno della società, salve più restrittive disposizioni di legge, è esercitato, alternativamente, su decisione dei soci, in sede di nomina, da un organo monocratico, composto da un Sindaco Unico, o da un Collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti, in ogni caso tutti aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 codice civile.

Al Sindaco competono tutte le funzioni, gli obblighi e le facoltà di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 112/2017, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Al Sindaco è anche affidato il compito di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, attestando che il bilancio è redatto in conformità alle norme di legge in materia.

Il Sindaco deve possedere i requisiti previsti dall'articolo 2397, comma 2, del codice civile e per lo stesso non devono ricorrere le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile.

Il compenso del Sindaco è determinato dall'assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo incarico.

Nel caso in cui la società sia soggetta all'obbligo della revisione legale secondo le disposizioni di tempo in tempo vigenti, i soci possono prevedere che la medesima sia esercitata dal Sindaco stesso, che deve in tal caso essere iscritto nel registro dei revisori legali.

Nel caso in cui la revisione legale dei conti non sia esercitata dal Sindaco, l'assemblea, su proposta

motivata dello stesso, conferisce l'incarico ad un revisore legale o ad una società di revisione legale, determinandone il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento dello stesso durante l'incarico.
Il sindaco ed eventualmente il revisore restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, e sono rieleggibili.

Titolo VI – Bilancio, utili e diritto di recesso

Articolo 23

Esercizi sociali e bilancio di esercizio

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio di esercizio e al relativo deposito secondo le norme di legge.
I soci approvano il bilancio di esercizio entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure – quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364, ultimo comma, c.c. – entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'organo amministrativo deve inoltre redigere il bilancio sociale di cui all'art. 9 comma 2 del D.lgs. 112/2017: nel documento dovranno essere evidenziati anche il coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività, così come previsto dall'articolo 11 del D.lgs. 112/2017 e in esso dovrà darsi atto degli esiti del monitoraggio svolto dal Sindaco.
Il bilancio sociale deve essere presentato ai soci, unitamente al bilancio dell'esercizio, e deve essere pubblicato sul sito internet della società.

Articolo 24

Destinazione degli utili

Ai sensi degli articoli 3 del D.lgs. n. 112/2017 et 8 D.Lgs 117/2017, stante la natura dell'ente, salvo deroghe legali, gli utili e gli avanzi di gestione vengono destinati unicamente allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.
Sempre ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 112/2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto sociale.
Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, si considera distribuzione indiretta di utili quanto previsto dall'art. 9, comma secondo, D.lgs. 112/2017.
La decisione dei soci che approva il bilancio d'esercizio, in ottemperanza alle disposizioni di legge e statutarie, decide anche sulla destinazione degli utili, fermo comunque l'obbligo di destinazione a riserva legale.

Articolo 25

Recesso

Il socio può recedere dalla società, per l'intera sua partecipazione, soltanto nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile. Il socio che intende recedere deve comunicare tale sua volontà all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata o PEC spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o, in mancanza, dalla trascrizione di detta decisione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori oppure, in mancanza di quanto precede, dalla conoscenza del fatto o dell'atto che legittima il recesso.
Il socio receduto ha diritto al rimborso della propria partecipazione nel rispetto del limite di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017, e comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

Articolo 26

Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

Ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. 112/2017, verrà predisposto a cura dell'Organo Amministrativo ed approvato dall'assemblea un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della società. In ogni caso, i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti potranno partecipare senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori. In caso di superamento da parte della società di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435 bis del codice civile, ridotti della metà, spetta ai lavoratori la nomina di un componente dell'Organo di Amministrazione dell'Organo di Controllo.

Titolo VII – Disposizioni finali

Articolo 27

Clausola Compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società nonché tra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, che abbia a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ivi comprese le controversie aventi a oggetto la validità di delibere assembleari e con esclusione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove la società ha sede, su istanza della parte più diligente.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto, e dovrà pronunciare il lodo nel termine di 180 (centottanta) giorni dall'accettazione della nomina.

Sede dell'arbitrato sarà il Comune in cui ha sede la società.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e l'accettazione dell'incarico rende vincolanti anche per costoro le disposizioni della presente clausola arbitrale.

In caso di impugnazione per nullità le parti intendono fin da ora concordemente deferire, ai sensi dell'art. 830, comma 2, cod. proc. civ., la decisione sul merito a un arbitro unico, nominato secondo le modalità sopra indicate, il quale potrà esperire nuova attività istruttoria e deciderà ritualmente secondo diritto.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 e, se compatibili con queste ultime, le norme del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale.

La soppressione della presente clausola compromissoria e le variazioni della stessa che determinano una modifica delle potenziali controversie deferite in arbitrato, o delle regole fondamentali dello stesso, dovranno essere deliberate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale; in tal caso i soci assenti e dissenzienti potranno esercitare il diritto di recesso entro i successivi 90 (novanta) giorni.

Articolo 28

Liquidazione della società

La liquidazione della società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'Assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto:

- a) nomina uno o più liquidatori;
- b) fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;
- e) delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;
- f) fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.

L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la

modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.
In caso di scioglimento volontario della società o di perdita della qualifica di impresa sociale si applica l'articolo 12, comma 5, del D.Lgs 112/2017

Articolo 29

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di cui al D.Lgs 112/2017, al Codice Civile ed alle altre disposizioni di legge in materia.

ARDISSONE ANDREA
MASSIMO LOMEN
ZAMBOLIN ELENA
NICOLETTA MARCON
BRUNELLA BOVO
DIMITRI BURACCO GHION
VITTORIO TRAVERSA
MANUEL MANTOVANI
MARCO MANULI